



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato sia al fine adeguare i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, sia al fine di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Come è noto il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, dagli alunni che abbiano seguito preordinati piani di studio, dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le università italiane, con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana.

Il citato esonero matura allorché lo studente ha seguito un piano di studi nel quale è compresa la lingua italiana.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono riconosciuti quali diplomi di istruzione secondaria superiore ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza;
- b) che il percorso di studio di baccellierato internazionale seguito sia coerente con quelli individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il regolamento è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento.

Il comma 1 stabilisce che il regolamento disciplina le iscrizioni nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di baccellierato internazionale.

Il comma 2 stabilisce, ove ne ricorrano le condizioni, il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale sul territorio italiano quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il comma 3 stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione alle università ed agli altri istituti superiori italiani da parte di studenti in possesso del diploma di baccellierato internazionale.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Tali modalità saranno, di volta in volta, definite dalle autorità competenti.

L'*articolo 2* definisce le modalità d'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche associate. Il comma 1 stabilisce le modalità attraverso le quali il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca cura la formazione dell'elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Il comma 2 stabilisce gli indicatori con cui viene redatto detto elenco.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto e previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, individua il piano di studio, in coerenza con la riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale.

Il comma 4 definisce i soggetti istituzionali che possono essere iscritti all'elenco di cui al precedente comma 1.

Il comma 5 stabilisce il titolo necessario per l'ammissibilità al biennio di baccellierato internazionale.

L'*articolo 3* stabilisce la sospensione e la revoca dall'iscrizione all'elenco.

Il comma 1 definisce le motivazioni e le modalità della sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1.

L'*articolo 4* stabilisce l'abrogazione del precedente Regolamento.

Non viene redatta la relazione tecnica atteso che dall'adozione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)"*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il regolamento disciplina la semplificazione dei procedimenti di iscrizione delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"*. L'intervento mira alla revisione dei piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del *"Sistema Scuola"*, attraverso miglioramenti e potenziamenti del servizio erogato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro normativo regolato dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"* e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni del regolamento modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**
Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti

indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
Il provvedimento prevede all'articolo 4 che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema International Baccalaureate Organization I.B.O."*.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante: *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)"*

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema delle istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization, di seguito denominato I.B.O., è attualmente regolato dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738 recante: *"Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale"* e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O."*.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Necessità di aggiornare e semplificare i procedimenti di iscrizione nell'apposito elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O. e necessità di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il nuovo quadro ordinamentale del *"Sistema scuola"* impone l'aggiornamento dei piani di studio di baccellierato internazionale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare è l'adeguamento dei citati piani di studio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono gli studenti delle scuole straniere operanti in Italia e all'estero. Destinatari del provvedimento sono anche il personale docente di dette scuole, le università e gli istituti di istruzione superiore.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento verranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità stabilire piani di studio idonei a seguito del mutato quadro ordinamentale della scuola introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative all'adozione del regolamento.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sulle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, per l'idoneità a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale e stabilisce le motivazioni e le modalità per una eventuale sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche interessate.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Derivano vantaggi dall'adozione del provvedimento poiché sono adeguati i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, e sono rivisitati i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

- C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la formazione di un elenco, reso pubblico sul proprio sito istituzionale, nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero.
- D) Comparazione con altre opzioni esaminate.**
Non sono state prese in esame altre opzioni.
- E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**
All'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

**SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE
DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**
Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**
Per quanto concerne alle forme di pubblicità ed informazione dell'intervento il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si prevede un link sul tema sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
- C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo e monitoraggio sistematico dell'intervento regolatorio e stabilisce le motivazioni e le modalità per una eventuale sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche interessate.
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**
Non sono previsti meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Tuttavia, come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore del provvedimento, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Referente AIR

Renato Corosu
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo
Settore Attività del Governo
Tel 06.5849.2961/3329
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it